

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32983 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 22/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Bonomi Silvio, nato ad Appiano Gentile il 23-06-1951,
Bruschini Fabio, nato a Nettuno il 03-05-1979,
avverso la sentenza del 19-01-2026 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott.ssa Cinzia Paraspuro, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso di Bonomi e per l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata nei confronti di Bruschini;
lette le conclusioni scritte trasmesse dall'avvocato Maruska Gervasoni, difensore
di fiducia dell'imputato Bonomi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 gennaio 2026, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del 27 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Milano aveva condannato Silvio Bonomi alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e Fabio Bruschini alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli, Bonomi, del delitto di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, commesso a Milano il 28 settembre 2020 (capo A) e, Bruschini, del delitto ex art. 10 *quater* del d. lgs. n. 74 del 2000, commesso in luogo sconosciuto il 19 settembre 2019 (capo B).

Veniva altresì confermata la statuizione con cui era stata disposta dal primo giudice la confisca della somma di 100.723,53 euro, corrispondente al profitto del reato di cui al capo A, nonché della somma di 62.051,63 euro, corrispondente al profitto del reato di cui al capo B.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, Bonomi e Bruschini, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. Bonomi ha sollevato cinque motivi.

Con il primo, si censura il mancato accoglimento del legittimo impedimento dell'imputato addotto per l'udienza preliminare del 28 settembre 2023, essendo stata omessa ogni valutazione concreta della condizione clinica del ricorrente e della sua capacità di partecipazione consapevole al processo. Ne è derivata la celebrazione dell'udienza preliminare in assenza dell'imputato per causa a lui non imputabile, con conseguente nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio.

Con il secondo motivo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che la sentenza impugnata ha desunto il dolo in via automatica dalla falsità delle fatture e dall'entità degli importi indicati, senza individuare alcun elemento concreto idoneo a dimostrare la consapevolezza dell'imputato in ordine all'inesistenza delle operazioni, in contrasto con il principio secondo cui il dolo specifico deve essere oggetto di accertamento rigoroso e individuale, non essendosi in particolare verificato se Bonomi abbia avuto accesso ai documenti contabili o sia stato indotto a firmare atti predisposti da terzi.

Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art.27 Cost., per avere la Corte di appello erroneamente affermato la responsabilità dell'imputato sulla base della sola qualità di amministratore di diritto, senza accertare il ruolo effettivamente svolto nella gestione societaria da Bonomi, il quale è stato nominato solo il 4 giugno 2020 (mentre le fatture contestate risalgono al 2019) e percepiva un compenso di soli 1.500 euro, essendo la società nelle mani di

soggetti diversi, ossia Vicini e Anderson, qualificabili come amministratori di fatto.

Con il quarto motivo, le critiche difensive investono il trattamento sanzionatorio, osservandosi che la Corte territoriale avrebbe confermato la pena con una motivazione meramente apparente, priva di qualsiasi valutazione concreta degli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini della commisurazione, non essendo stato ad esempio considerato il ruolo del tutto marginale di Bonomi.

Il quinto motivo è dedicato infine alla statuizione della confisca, rilevandosi che la Corte territoriale ha omesso di accertare se l'imputato ha tratto un vantaggio personale dall'operazione e se il profitto, qualora esistente, si era consolidato esclusivamente nel patrimonio della società e degli amministratori di fatto che la gestivano, non potendo la confisca applicarsi in modo automatico, senza alcuna individualizzazione e senza alcun controllo di proporzionalità.

2.1.1. Con memoria trasmessa il 7 maggio 2026, l'avvocato Maruska Gervasoni, difensore di fiducia dell'imputato Bonomi, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone gli argomenti.

2.2. Bruschini ha sollevato un unico motivo, con il quale è stata eccepita la violazione del diritto di difesa e degli art. 178 e 179 cod. proc. pen., in ragione dell'omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello all'avvocato Oscar Rossi, che era stato nominato difensore di fiducia dall'imputato il 2 settembre 2025, con contestuale revoca dell'originario difensore di fiducia avvocato Cesare Placanica, unico destinatario della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello. Tale violazione ha pregiudicato le prerogative difensive dell'imputato, essendosi in presenza di una nullità di ordine generale insanabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Bonomi è infondato, mentre è meritevole di accoglimento il ricorso di Bruschini.

1. Iniziando proprio dal ricorso di Bruschini, occorre premettere che dalla disamina del fascicolo processuale, consentita in ragione della tipologia della doglianza sollevata, emerge che, effettivamente, il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 13 ottobre 2025 in vista dell'udienza del 19 gennaio 2026, è stato erroneamente notificato il 7 novembre 2025 unicamente all'avvocato Cesare Placanica e non anche all'avvocato Oscar Rossi, la cui nomina fiduciaria, trasmessa il 4 settembre 2025, conteneva invero anche la revoca del

precedente difensore. Dunque, stante la non corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale nei confronti del nuovo (e unico) difensore di fiducia dell'imputato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio rispetto a Fabio Bruschini, essendo viziata la *vocatio in iudicium* del processo di appello, da ciò discendendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

2. Passando alla posizione di Bonomi e partendo dal primo motivo, se ne deve rimarcare l'inammissibilità, dovendosi richiamare il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 24095 del 06/11/2024, dep. 2025, Rv. 288248 e Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Rv. 267670), secondo cui quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., l'eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria e imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo.

Orbene, risulta dagli atti che l'udienza del 28 settembre 2023, rispetto alla quale è stato dedotto il legittimo impedimento dell'imputato, ha avuto mera natura interlocutoria, posto che solo alla successiva udienza del 10 gennaio 2024 è stata dichiarata l'assenza degli imputati e si è proceduto alla discussione, ben potendo in quella sede il ricorrente formulare eccezioni e richiedere riti alternativi.

Al di là di ogni approfondimento sulla valutazione del legittimo impedimento, la censura difensiva è dunque inammissibile, non essendo stato illustrato il pregiudizio che avrebbe subito l'imputato dal rigetto della propria istanza di rinvio.

2.1. Venendo alle doglianze in punto di responsabilità (secondo e terzo motivo), suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno innanzitutto compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal senso richiamando gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società Logistic società cooperativa, di cui dal 4 maggio 2020 è stato legale rappresentante Silvio Bonomi. All'esito della verifica fiscale emergeva che la quasi totalità dei costi portati in detrazione dalla predetta impresa derivava da fatture emesse da due società "cartiere", ovvero la El Service s.r.l. e la Sil System s.r.l., entrambe prive di strutture e personale ed entrambe cessate dopo

breve tempo senza presentare dichiarazioni fiscali. È stata pertanto ritenuta fraudolenta la dichiarazione fiscale relativa al 2019 presentata il 28 settembre 2020 da Bonomi quale legale rappresentante della Logistic società cooperativa, in quanto redatta avvalendosi di fatture riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, per un imponibile totale pari a 457.834,14 euro, con corrispondente iva pari a 100.723,53 euro.

Su tali elementi, invero non contestati, è stato fondato il giudizio sulla configurabilità del delitto ex art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, delitto che è stato legittimamente ascritto al ricorrente, nella sua veste di amministratore di diritto, avendo Bonomi sottoscritto e presentato la dichiarazione fiscale fraudolenta.

Ora, a prescindere da ogni approfondimento circa la ravvisabilità in capo all'imputato di spazi di gestione attiva della società, l'impostazione dei giudici di merito risulta corretta, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289133 - 02), secondo cui, in tema di reati tributari, il legale rappresentante che non ha l'effettiva gestione dell'ente risponde non per la violazione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dei doveri di vigilanza e di controllo derivanti dalla carica rivestita, ma in qualità di autore della condotta tipica, in quanto direttamente obbligato, "*ex lege*", a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere sottoscritte da lui o, in caso di sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto, restando solo da precisare che sia nel ricorso che in sede di merito sono rimaste del tutto generiche e assertive le deduzioni difensive concernenti presunte interferenze esterne nella redazione della dichiarazione fiscale, contenente invero dati così rilevanti da rendere del tutto implausibile la tesi di un'ignoranza incolpevole.

In definitiva, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità a Bonomi, in quanto sorretto da considerazioni razionali e non distoniche rispetto alle convergenti acquisizioni probatorie disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano differenti apprezzamenti di merito che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità di legittimità, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del

merito.

Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità.

2.2. Esito analogo si impone per le censure in punto di trattamento sanzionatorio, dovendosi rilevare che all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche e che la pena minima per il reato contestato, commesso dopo l'inasprimento sanzionatorio apportato dal decreto legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019, è di 4 anni di reclusione, per cui la pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione non può essere ritenuta affatto eccessiva.

2.3. Infine, rispetto alla statuizione della confisca per equivalente (censurata con il quinto motivo di ricorso), parimenti non si ravvisa alcuna criticità.

Nel confermare la decisione del Tribunale, che ha disposto nei confronti del ricorrente la confisca per equivalente del profitto del reato, ovvero dell'importo corrispondente all'imposta evasa, i giudici di appello hanno correttamente applicato l'art. 12-*bis*, comma 1, del d. lgs. n. 74 del 2000, secondo cui, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal predetto decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto, dovendosi ribadire in tal senso l'irrelevanza, ai fini della quantificazione del profitto del reato tributario contestato, del compenso personale percepito da Bonomi.

2.4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Bonomi deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bruschini Fabio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Rigetta il ricorso di Bonomi Silvio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22.05.2026

Il Consigliere estensore
Fabio Zunica

Il Presidente
Aldo Aceto